



PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

| Regolamento n. 70 | |
|---|---|
| Approvazione: | Delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 20.12.2020 (ABROGATA) |
| Abrogazione Regolamento precedente e nuova approvazione: | Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 25.05.2021 |

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

TITOLO II – NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Art. 2 Concessioni, autorizzazioni e nullaosta
Art. 3 Responsabile del procedimento
Art. 4 Istanza
Art. 5 Istruttoria
Art. 6 Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta
Art. 7 Diniego
Art. 8 Annullamento, revoca, modifica e rinuncia
Art. 9 Durata e termini di esecuzione delle opere
Art. 10 Rinnovo
Art. 11 Proroghe
Art. 12 Collaudo
Art. 13 Controlli e occupazioni abusive
Art. 14 Subingresso e voltura
Art. 15 Spese di istruttoria
Art. 16 Depositi cauzionali
Art. 17 Convenzioni speciali
Art. 18 Sanzioni

TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 Oggetto del canone
Art. 20 Soggetti
Art. 21 Unicità del canone
Art. 22 Versamento del canone
Art. 23 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
Art. 24 Indennità e sanzioni. Rimozione
Art. 25 Contenzioso
Art. 26 Funzionario responsabile

CAPO II - OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

SEZIONE I – NORME GENERALI

Art. 27 Esclusioni
Art. 28 Esenzioni
Art. 29 Occupazioni permanenti
Art. 30 Occupazioni temporanee
Art. 31 Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa
Art. 32 Determinazione del canone
Art. 33 Tariffe

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 34 Accessi carrabili e pedonali

Art. 35 Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi

Art. 36 Innessi o allacci a impianti di pubblici esercizi

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 37 Regime generale

Art. 38 Occupazione in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti

Art. 39 Occupazione per la realizzazione di riprese cinematografiche e pubblicitarie

Art. 40 Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Art. 41 Occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo o soprassuolo

Art. 42 Occupazioni in occasione di manifestazioni

Art. 43 Cumulabilità di incrementi e riduzioni

CAPO III – MEZZI PUBBLICITARI

Art. 44 Determinazione del canone

Art. 45 Esenzioni

Art. 46 Riduzioni

Art. 47 Rimborso

Art. 48 Versamento e scadenze

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento

Art. 50 Entrata in vigore ed efficacia

Art. 51 Modifiche legislative

ALLEGATI

Allegato A - Elenco strade provinciali e classificazione fiscale

Allegato B – Tariffe di occupazione e spese di istruttoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”, istituito dalla Provincia di Como in sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e comunque di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il regolamento indica:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) le esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- d) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

3. Il presupposto del canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

4. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- Allegato “A” Elenco delle strade provinciali divise in Classi Tariffarie;
- Allegato “B” Tabella tariffe canone unico e spese di istruttoria;

TITOLO II

NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA

Articolo 2

(Concessioni, autorizzazioni e nullaosta)

1. Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, sedi stradali, loro pertinenze, sulle relative fasce di rispetto nonché sulle aree di visibilità, sono soggetti a concessione, in conformità alla vigente normativa:

- a) gli attraversamenti o l'uso con corsi d'acqua (compresi i canali d'irrigazione), infrastrutture e impianti tecnologici (condutture idriche, acquedotto, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo), sottopassi o sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti o opere (art. 25 d.lgs. n. 285/1992);
- b) le occupazioni con chioschi, edicole ed altre installazioni (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 285/1992);
- c) le opere, i depositi e i cantieri stradali (art. 21, comma 1, d.lgs. 285/1992).

2. Ogni occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, sedi stradali, loro pertinenze, relative fasce di rispetto nonché aree di visibilità, diversa da quelle di cui al comma 1, necessita di autorizzazione. A titolo esemplificativo, è richiesta l'autorizzazione della Provincia in relazione a:

- a) accesso carraio a piazzale distributore carburanti, ad abitazione, a edificio industriale, al fondo, a cascina rurale, a stradella privata, pedonale (art. 22 d.lgs. n. 285/1992);
- b) pertinenze di servizio;
- c) occupazione con cartelli ed altri mezzi pubblicitari (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992).

3. Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia (art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992).

4. Per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune ed è subordinato al preventivo nulla osta tecnico da parte della Provincia (artt. 2, comma 7, e 23, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 285/1992).

Articolo 3

(Responsabile del procedimento)

1. Ogni procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 2 è assegnato responsabile dell'unità organizzativa competente (in materia di manutenzione delle strade o di patrimonio, demanio).

2. Il dirigente competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità del procedimento ad un dipendente addetto alla propria unità organizzativa, ovvero, per esigenze straordinarie e previo accordo con il relativo dirigente, ad un dipendente addetto ad un'altra unità organizzativa.

3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990.

4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, valutazioni tecniche, nulla osta, eventuali altri atti di assenso e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Essi si conformano alla disciplina vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 4 (Istanza)

1. Le istanze rivolte al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nullaosta vanno presentate all'unità organizzativa della Provincia competente, secondo le modalità e con la documentazione tecnica specificate sul sito internet ufficiale dell'Ente.
2. In relazione alle diverse categorie d'intervento, la modulistica indica i soggetti legittimati alla presentazione della domanda, la documentazione amministrativa e tecnica da produrre, la misura dei versamenti previsti a titolo di oneri istruttori e canone e quanto altro necessario per la regolare istruttoria della pratica.
3. Le domande dirette al conseguimento di concessioni, autorizzazioni o nullaosta sono corredate dalla prova dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria di cui all'articolo 15.
4. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici prima del rilascio della concessione o autorizzazione nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (posta elettronica certificata). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione si considera abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Articolo 5 (Istruttoria)

1. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, procede tempestivamente ai fini della conclusione del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, ovvero mediante nota sottoscritta dal dirigente o funzionario delegato, da trasmettere via PEC oppure, laddove ciò risulti impossibile, a mezzo raccomandata A/R.
2. La Provincia provvede a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, attraverso comunicazione personale, da rendersi se possibile per via telematica, anche con semplice messaggio di posta elettronica recante richiesta di riscontro con la medesima modalità.
3. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi l'incompletezza o la irregolarità della domanda o ritenga che ai fini dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Provincia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, o comunque l'acquisizione di integrazioni o chiarimenti tecnici, è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, richiedendo le integrazioni del caso.
4. La domanda decade se, trascorso un periodo di 60 giorni, non siano pervenute alla Provincia le integrazioni richieste, salvo proroga disposta a seguito di richiesta motivata dell'interessato. In caso di decadenza, ancorché non ancora pronunciata dalla Provincia, è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
5. La Provincia non risponde di eventuali ragioni ostative sopravvenute dopo la presentazione della domanda a causa della modifica di norme o di situazioni di fatto nel frattempo intervenute.
6. In caso di occupazioni illegittime rilevate dagli Uffici, la Provincia, qualora ne sussistano i presupposti, rilascia in sanatoria il provvedimento pertinente secondo le modalità del presente Regolamento, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
7. Le occupazioni di suolo pubblico compiute ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche seguono le tempistiche e le modalità

contemplate dal decreto medesimo, anche per quanto concerne le esenzioni, gli oneri di istruttoria e i depositi cauzionali.

Articolo 6

(Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta)

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza dei presupposti richiesti, il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nullaosta di cui all'articolo 2 compete al dirigente o al funzionario dallo stesso delegato alla relativa adozione.
2. Il provvedimento richiesto è adottato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salve le sospensioni o interruzioni del procedimento. Per le occupazioni compiute ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche, ovvero da altre normative speciali prevalenti, si applicano i diversi termini ivi stabiliti.
3. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
4. Il provvedimento deve essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, a tutti i funzionari incaricati dalla Provincia o alle altre Autorità competenti. Il provvedimento in formato digitale è stampato o reso disponibile immediatamente attraverso strumento informatico.

Articolo 7

(Diniego)

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento entro 10 giorni comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. L'istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti che regolarizzino o completino la domanda. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
2. Il provvedimento di diniego è motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche con riguardo all'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1, indicando in tal caso, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
3. Se le ragioni del diniego risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.
4. Nel provvedimento sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di eventuali documenti presentati.
6. Per interventi che comportino la manomissione del suolo stradale, si applica comunque il silenzio-diniego, essendo necessaria l'emissione del provvedimento di autorizzazione e concessione (artt. 23 e 26 del Codice della Strada).

Articolo 8

(Annullamento, revoca, modifica e rinuncia)

1. Gli atti di concessione, autorizzazione o nullaosta si intendono comunque rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà della Provincia di annullarli e revocarli secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990 o di modificarli per motivi di pubblico interesse o connessi alle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi altra ragione motivata da parte dell'Amministrazione Provinciale. La modifica d'ufficio del provvedimento originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto previsto dalla legge.

2. Qualsiasi richiesta di modifica, sia in corso d'opera sia successiva, deve essere oggetto di domanda scritta e motivata, corredata dalla prova dell'avvenuto versamento dei relativi oneri.

3. La revoca per motivo di interesse pubblico della concessione, autorizzazione o nullasta concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone versato anticipatamente, senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva, nonché della cauzione, ove esiste.

La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto della Provincia a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

La revoca della concessione, dell'autorizzazione o del nullasta o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente tramite PEC o con la raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione.

Sono causa di decadenza le seguenti inosservanze:

- a. Le violazioni da parte del titolare della concessione/autorizzazione/nullasta, o degli aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento o nel provvedimento autorizzatorio, nonché il mancato pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento di messa in stato di mora;
 - b. La violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione di suoli;
 - c. L'uso improprio del diritto di occupazione;
 - d. La non rispondenza fra le opere effettivamente realizzate e quelle autorizzate;
 - e. La mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall'atto autorizzatorio, salvo eventuale richiesta di proroga e di accoglimento della stessa da parte della Provincia;
 - f. La mancata richiesta di rinnovo nei termini di cui al successivo articolo 10;
 - g. La mancata richiesta di voltura ex art. 14;
4. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e non alla restituzione del canone o degli oneri accessori versati anticipatamente.
5. La rinuncia a eseguire le opere deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Provincia dal titolare della concessione o autorizzazione.
6. Nel caso di annullamento, revoca o rinuncia il titolare od eventuale altro obbligato deve ripristinare a proprie cure e spese l'area interessata e le sue pertinenze, nei modi e termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Provincia.

Articolo 9

(Durata e termini di esecuzione delle opere)

1. Le concessioni o le autorizzazioni sono permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle di durata pari ad un anno o superiore.
2. L'atto autorizzatorio viene accordato:
 - a. termine per la durata massima di:
 - a.1) anni 29 per le concessioni relative ad occupazioni di tipo permanente con passi carrai, condutture, cavi, impianti e manufatti in genere (esclusi i manufatti pubblicitari) occupanti il suolo pubblico, il sottosuolo e soprassuolo;
 - a.2) anni 29 per le autorizzazioni/nulla osta concernenti opere di tipo permanente con passi carrai, condutture, cavi, manufatti ed impianti in genere (esclusi i manufatti pubblicitari) che non occupano direttamente il suolo pubblico, ma siano prospicienti le strade provinciali (es.: fasce di rispetto delle strade provinciali);
 - a.3) per le concessioni relative ad occupazioni di suolo pubblico con i segnali di cui all'art. 134 del D.P.R. 495/1992 ("segnali turistici e di territorio");
 - a.4) anni 3 per le autorizzazioni/nulla osta concernenti le occupazioni di tipo permanente con manufatti pubblicitari nelle aree prospicienti il suolo di proprietà provinciale o sulle fasce di rispetto delle strade stesse o comunque sulle aree lungo o in vista delle strade provinciali.
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c. con l'obbligo del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d. con facoltà da parte della Provincia di imporre nuove condizioni il cui soddisfacimento sarà a totale carico del richiedente;
 - e. con diritto per la Provincia di revocare il provvedimento o modificarne i contenuti in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
3. La durata dell'occupazione di suolo di cui all'articolo 1 per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'utilizzazione dei relativi lavori.
 4. Per la concessione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano
 5. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
 6. Qualora la concessione o l'autorizzazione preveda termini per l'inizio o per la conclusione dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali ed il loro mancato rispetto comporta, in via ordinaria, la decadenza della concessione o della autorizzazione, salvo proroghe consentite dalla Provincia, a seguito di richiesta idoneamente motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine, che consente automaticamente il protrarsi del medesimo fino alla data della decisione sulla richiesta.

Articolo 10 (Rinnovo)

1. Le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta permanenti non si rinnovano tacitamente. La domanda di rinnovo è presentata alla Provincia almeno 90 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento originario.
2. Per le concessioni e autorizzazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta in tempo utile prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.
3. In sede di rinnovo l'interessato è tenuto alla corresponsione di quanto previsto dall'articolo 15.
4. La Provincia non rilascia il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative determinate da fatti o atti intervenuti successivamente all'adozione dell'atto di cui si chiede il rinnovo.

Articolo 11 (Proroghe)

1. Se i lavori sono stati iniziati, ma non possono essere ultimati nei tempi assegnati dal provvedimento, il titolare deve presentare istanza motivata di proroga del termine di ultimazione prima della sua scadenza.

Articolo 12 (Collaudo)

1. A lavori ultimati, la Provincia di Como verifica la rispondenza delle opere realizzate alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta.
2. Se da tale verifica risultino delle difformità o inosservanze alle prescrizioni, viene redatto apposito verbale ai fini della contestazione dell'illecito amministrativo e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Articolo 13 (Controlli e occupazioni abusive)

1. La Provincia può disporre sopralluoghi ispettivi e qualsiasi altra attività di controllo, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.
2. Il titolare del provvedimento può comunque richiedere la verifica dello stato di fatto e di diritto relativo alla propria occupazione.
3. Sono occupazioni abusive quelle:

- a) risultanti da verbale di contestazione redatto dalla Provincia di Como, realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine previsto dalla concessione/autorizzazione o nei relativi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia dichiarata dall'Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Articolo 14

(Subingresso e voltura)

1. In caso di trasferimento del titolo della concessione, autorizzazione o nulla-osta il cedente entro 90 giorni deve presentare alla Provincia (Settore competente per le Strade o Settore competente per il Patrimonio) una domanda di voltura (ferma restando l'originaria data di scadenza), attraverso medesimo percorso guidato sul sito istituzionale dell'Ente, di cui all'art. 4, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione ed il soggetto subentrante. La dichiarazione del cedente, è effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve inoltre provvedere al pagamento degli oneri.

Articolo 15

(Spese di istruttoria)

1. Il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nullaosta è assoggettato al versamento delle spese di istruttoria, secondo gli importi fissati con deliberazione del Presidente della Provincia e in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

L'avvio dell'istruttoria per la valutazione dell'istanza è comunque subordinato all'avvenuto versamento delle spese di istruttoria. L'eventuale esito non positivo dell'istanza non dà diritto alla restituzione delle spese di istruttoria versate.

In fase di prima applicazione, gli importi dovuti per le spese di istruttoria sono fissati come da Allegato "B".

2. L'apertura di nuovi passi carrabili o pedonali costruiti direttamente dalla Provincia a servizio di fondi o lotti edificabili che, in seguito alla costruzione o modifica del tracciato stradale, vengano a trovarsi interclusi, non comporta il pagamento degli oneri di istruttoria di cui al comma 1. Non rientrano nella suddetta fattispecie esonerativa le seguenti ipotesi:

- a) la modifica delle dimensioni di accessi preesistenti;
- b) il cambio di destinazione d'uso;
- c) lo spostamento di posizione di accessi preesistenti o la costruzione di accessi ai fondi o alle aree che, pur non essendo interclusi, erano in precedenza privi di accesso sulla strada provinciale.

3. Nel caso di cui al comma 2, è comunque da corrispondersi annualmente da parte dell'occupante del suolo provinciale il canone.

4. Ogni eventuale ulteriore onere, tributario o non tributario, relativo al provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta è a carico del richiedente.

5. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica sono soggette agli oneri previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche.

6. Il provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Tabella, art. 1.

Articolo 16
(Depositi cauzionali)

1. Per lavori che comportano la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze, prima dell'emissione della concessione/autorizzazione/nullaosta il richiedente deve dar prova di aver costituito deposito cauzionale, anche attraverso polizza fideiussoria bancaria con escussione a prima richiesta e con rinnovo automatico, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche.

2. Lo svincolo della cauzione è disposta, su richiesta dell'interessato, una volta verificata da parte della Provincia la regolare esecuzione dei ripristini. Solo dopo comunicazione di fine lavori e trascorso un periodo di osservazione non inferiore di 90 giorni né superiore a 365 giorni.

3. Il deposito cauzionale è comunque decurtato delle spese sostenute dalla Provincia per rimettere l'area e le sue pertinenze nelle originarie condizioni, qualora non vi abbia provveduto, benché affidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare dell'autorizzazione o concessione.

Articolo 17
(Convenzioni speciali)

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti e imprese di erogazione di pubblici servizi convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le concessioni per la posa di tubazioni o impianti di qualsiasi genere.

Articolo 18
(Sanzioni)

1. Con riferimento alla materia di cui al presente Titolo II restano salve le sanzioni principali ed accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada).

TITOLO III
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19
(Oggetto del canone)

1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:
 - a) di strade provinciali e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che accedono a strada provinciale e di tratti di strada facenti parte di reliquati, ad eccezione dei tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992. Per i comuni fino a 10.000 abitanti, di tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati, in tal caso il realizzarsi del presupposto dell'occupazione determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 26, comma 3, del codice della strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previo nullaosta della Provincia, con il quale si dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale;
 - b) di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
 - c) di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, servitù di uso pubblico. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
4. Sono soggetti al canone gli accessi ad attività che producono reddito poste fuori dai centri abitati, necessitanti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
5. E' soggetta al canone l'occupazione di aree e spazi di cui al comma 1 per la diffusione di messaggi pubblicitari necessitante dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.
6. E' soggetta al canone la concessione d'uso temporaneo di superfici del demanio stradale ubicate oltre la piattaforma, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.
7. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive di cui all'articolo 13, comma 3, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per i quali la Provincia abbia competenza per legge o in virtù di accordi con la Regione.

Articolo 20

(Soggetti)

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva. Per l'occupazione finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità della concessione o autorizzazione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile. In caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta. La Provincia informa, laddove possibile a mezzo posta elettronica certificata, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone del contenuto dell'obbligazione, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale comporta la notifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.
3. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
5. In caso di occupazione o diffusione di pubblicità relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del canone, in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Articolo 21

(Unicità del canone)

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e comunque limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia il canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza della Provincia.

Articolo 22

(Versamento del canone)

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Provincia contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Per le occupazioni permanenti, i soggetti passivi devono presentare alla Provincia attestazione dell'avvenuto versamento del canone specificando nella causale del versamento gli estremi dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta.
4. Il versamento del canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria della Provincia di Como o su conto corrente postale intestato alla Provincia di Como e da essa indicato, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di

pagamento elettronico resi disponibili dalla Provincia o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

5. La quantificazione del canone, solo per il primo anno di rilascio dell'atto, è determinata in ragione dei mesi di durata della concessione o autorizzazione, computandosi per intero il mese di rilascio.

6. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità del cespite tassabile, il subentrante deve presentare alla Provincia apposita denuncia entro 60 giorni successivi a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone per l'annualità in corso, qualora non già effettuato dal cedente. Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro alla Provincia, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato alla Provincia di Como regolare denuncia di subentro.

7. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, il versamento del canone deve essere effettuato come indicato dall'art. 35.

8. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto deve essere pagato prima del rilascio dell'atto autorizzativo che le legittima unitamente alla presentazione del modello di autodenuncia predisposto dalla Provincia.

Articolo 23

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone)

1. La Provincia controlla le dichiarazioni presentate nell'ambito delle istanze, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dalla Provincia e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. La Provincia provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nei casi d'infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o autodenuncia. A tal fine emette apposito avviso d'accertamento motivato nel quale sono indicati il canone nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, laddove non risulti possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.

4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

5. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 24

(Indennità e sanzioni. Rimozione)

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette:

- a) ad una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello del canone, maggiorato del 50 per cento, con un minimo di euro 51,00.
2. Il tardivo o parziale versamento del canone è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone stesso o al maggior canone dovuto, con un minimo di euro 51,00.
 3. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 4. La Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25 (Contenzioso)

1. L'avviso di accertamento di cui all'articolo 23 è impugnabile davanti al giudice ordinario competente.

Articolo 26 (Funzionario responsabile)

1. Al dirigente individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Il medesimo dirigente sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il dirigente competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità del procedimento ad un dipendente addetto alla propria unità organizzativa, ovvero, per esigenze straordinarie e previo accordo con il relativo dirigente, ad un dipendente addetto ad un'altra unità organizzativa.

CAPO II
OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

SEZIONE I
NORME GENERALI

Articolo 27
(Esclusioni)

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni realizzate su strade provinciali poste all'interno della perimetrazione del centro abitato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- d) gli accessi pedonali a civile abitazione e quelli agricoli;
- e) le occupazioni permanenti con griglie e chiusini;
- f) le occupazioni permanenti con tende;
- g) le occupazioni permanenti con canali di irrigazione;

Articolo 28
(Esenzioni)

1. Sono esenti dal canone, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) e r) del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti dal canone:

- a) tutti gli accessi carrabili;
- b) le tabelle che interessano la circolazione stradale, fatto salvo il pagamento del canone laddove contengano indicazioni pubblicitarie;
- c) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) gli accessi carrabili, quali scivoli o qualsiasi altro manufatto che agevoli il transito a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione sia effettuata per fini non economici e l'iniziativa sia realizzata con il patrocinio della Provincia;
- i) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, definita ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Ai fini dell'esenzione si tiene conto delle sole occupazioni contigue, o comunque riferite alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti

Articolo 29

(Occupazioni permanenti)

1. Ai fini dell'applicazione del canone sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Il canone è dovuto anche nel caso di rinuncia, in corso d'anno, da parte dell'occupante.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 30

(Occupazioni temporanee)

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato in rapporto ai giorni di effettiva occupazione, in base ad una misura giornaliera di tariffa, fermo restando che tale modalità di calcolo si applica anche agli accessi a cantiere, ove la loro durata superi l'anno.

Articolo 31

(Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa)

1. Il canone è graduato a seconda della categoria della strada. A tal fine, la Provincia, sentiti i competenti Uffici, stabilisce, con deliberazione del Presidente, la classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche in categorie di tariffa.
2. In fase di prima applicazione, la classificazione di cui al comma 1 è stabilita dall'Allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 32

(Determinazione del canone)

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale in cui è effettuata l'occupazione, secondo quanto disciplinato dal presente Titolo e dagli Allegati "A" e "B", parte integrante del presente regolamento.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, ad eccezione del criterio riservato agli erogatori di pubblici servizi di cui all'articolo 35.
3. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma 3 si tiene conto delle sole occupazioni contigue, comunque riferibili alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti.

5. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

6. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

7. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 33

(Tariffe)

1. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria, il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera fissate, in fase di prima applicazione, nell'Allegato "B" al presente Regolamento.

2. Successivamente, le tariffe e le spese di istruttoria sono determinate con deliberazione del Presidente della Provincia entro il 31 ottobre di ogni biennio ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, stabilendo gli importi unitari spazio-temporali di occupazione permanente e temporanea del suolo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe precedenti.

3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione delle strade;
- b. durata dell'occupazione;
- c. sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 34

(Accessi carrabili e pedonali)

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da banchine o, comunque, da una modifica del piano stradale, anche con riempimento della scarpata, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli o pedoni alla proprietà privata.

Articolo 35

(Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, nella misura del 20 per cento dell'importo risultante

dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

2. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è pari a euro 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti e euro 1,00 per comuni con più di 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, da comunicarsi entro il 30 aprile.

5. Gli importi devono essere versati entro il 30 aprile, e sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 36

(Innesti o allacci a impianti di pubblici servizi)

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone annuo per l'occupazione permanente non si applica, mentre è dovuto il canone di occupazione temporanea durante la fase di realizzazione dell'allaccio.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 37

(Regime generale)

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato osservando le modalità e i criteri di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33.

2. La tariffa standard è stabilita secondo il disposto dell'articolo 33.

3. In ogni caso, per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.

Articolo 38

(Occupazione in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 40, la tariffa è stabilita ai sensi dell'articolo 37. Tali eventi, quando non abbiano un carattere prevalentemente commerciale e siano patrocinati dalla Provincia, sono esentati dal pagamento del canone.

Articolo 39

(Occupazione per la realizzazione di riprese cinematografiche e pubblicitarie)

1. L'occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, sedi stradali, loro pertinenze, sulle relative fasce di rispetto per la realizzazione di riprese cinematografiche e pubblicitarie è sottoposta alle medesime tariffe standard previste dall'art. 33.

L'esame delle pratiche è soggetto al pagamento delle spese d'istruttoria, come da tariffario indicato nell'Allegato B.

Articolo 40

(Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante)

La tariffa per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è ridotta dell'80 per cento.

Articolo 41

(Occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo o soprassuolo)

1. Per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo al canone sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) per le occupazioni di durata uguale o superiore a 15 giorni tutte le tariffe sono ridotte al 50%;
- b) quando il periodo di occupazione supera quello autorizzato la tariffa ordinaria è aumentata del 20%;
- c) Le tariffe per l'occupazione realizzata nell'esercizio dell'attività edilizia di manutenzione, manutenzione straordinaria e restauro su immobili e fabbricati sono ridotte al 50 % fin dal primo giorno;
- d) Le occupazioni di piazzole e l'apertura di cantieri in carreggiata stradale seguono le regole generali

Articolo 42

(Occupazioni in occasione di manifestazioni)

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, è ridotta dell'80 per cento.

2. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 43

(Cumulabilità di incrementi e riduzioni)

1. Gli aumenti e le riduzioni previsti dagli artt. 38-42 sono cumulabili.

CAPO III MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 44 (Determinazione del canone)

1. Il canone per l'occupazione con mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
2. La misura del canone richiesto a fronte del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è determinata in base ai parametri della tipologia, dimensione e posizione del mezzo pubblicitario, nonché della classe funzionale della strada interessata secondo quanto previsto dall'Allegato "A".
3. Ogni domanda di autorizzazione e/o nullaosta deve riguardare un singolo impianto pubblicitario ed una singola posizione.
4. La misura del canone è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo quanto previsto nell'Allegato "B" ed applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento.
5. Per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta, dovranno essere versate le spese d'istruttoria, parimenti fissate, in fase di prima applicazione, come da Allegato B.
6. Successivamente, le tariffe e le spese di istruttoria sono determinate con deliberazione del Presidente della Provincia entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, stabilendo gli importi unitari spazio-temporali di occupazione permanente e temporanea del suolo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe precedenti.

Articolo 45 (Esenzioni)

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, ai sensi del comma 825, ultima parte, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) le seguenti fattispecie, come previste al comma 833, dalla lettera g) alla lettera q), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
 - i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 46 (Riduzioni)

1. Per le occupazioni connesse a diffusioni di messaggi pubblicitari si applicano le seguenti riduzioni del canone:
 - a) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari con mezzi eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e la manifestazione sia realizzata senza il patrocinio della Provincia;
 - c) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari con spettacoli viaggianti;
 - d) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari per l'esercizio dell'attività edilizia.

Articolo 47 (Rimborso)

1. Il canone non è rimborsabile in caso di revoca o rinuncia dell'autorizzazione.

Articolo 48 (Versamento e scadenze)

1. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Provincia prima del rilascio dell'autorizzazione al mezzo pubblicitario. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Le autorizzazioni con data di rilascio entro il giorno 14 (compreso) del mese scontano il pagamento del canone per il mese intero.
3. Il pagamento del canone dei mezzi pubblicitari temporanei deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro superiore.
5. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza dell'autorizzazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49

(Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relativi all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e servizi, sulla contabilità ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

2. In particolare:

- il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità è disciplinato dalle "Linee Guida regionali (DGR n. XI/1341 del 4 marzo 2019 - 2° Aggiornamento)", ed è gestito attraverso il portale T.E. online della Regione Lombardia; l'esame delle pratiche è soggetto a specifico costo per le spese d'istruttoria, come da tariffario indicato nell'Allegato B;
- il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada è disciplinato dal Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6; l'esame delle pratiche è soggetto al costo standard per le spese d'istruttoria indicato nell'Allegato B;
Sono esonerate dalle spese di istruttoria le competizioni alle quali sia concesso il patrocinio della Provincia di Como.

Articolo 50

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.

2. Il "*Regolamento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni concernenti le strade provinciali - Applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*", approvato dal Consiglio provinciale con propria deliberazione n. 61 del 20.12.2000 e la Disciplina provvisoria del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvata dal Consiglio provinciale con propria deliberazione n. 8 del 09.03.2021 sono da intendersi abrogati.

Articolo 51

(Modifiche legislative)

1. In relazione alle modifiche legislative successive alla data di approvazione del presente regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'articolo 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel Codice civile.

ELENCO STRADE PROVINCIALI E CLASSIFICAZIONE FISCALE

| Strada provinciale | Cod_pe | Estensione km | Classificazione Art. 2 CdS | Comuni interessati dalle SS.PP. | Categoria fiscale |
|--|------------------------------------|---------------|----------------------------|--|-------------------|
| S.P. 1 di Montemezzo | COSP01 | 3,480 | F | Gera Lario - Montemezzo | Seconda |
| S.P. 2 di Trezzone | COSP02 | 2,770 | F | Gera Lario - Trezzone | Seconda |
| S.P. 3 Domaso - Vercana | COSP03 | 2,730 | F | Domaso - Vercana | Seconda |
| S.P. 4 di Dosso del Liro e Livo | COSP04 | 9,320 | F | Gravedona ed Uniti - Peglio - Dosso del Liro - Livo | Seconda |
| S.P. 5 Dongo - Garzeno | COSP05 | 6,800 | F | Dongo - Stazzona - Gravedona ed Uniti (Germasino) - Garzeno | Seconda. |
| S.P. 6 di Crema | COSP06 | 1,840 | F | Crema | Seconda |
| S.P. 7 di Plesio | COSP07 | 4,540 | F | Menaggio - Plesio | Seconda |
| S.P. 8 di Grandola | COSP08 | 1,140 | F | Grandola ed Uniti | Seconda |
| S.P. 9 del Binadone | COSP09 | 1,950 | F | Bene Lario | Seconda |
| S.P. 10 della Val Cavargna | COSP10 | 17,250 | F | Carlazzo - Cusino - S. Bartolomeo Val Cavargna - San Nazzaro Val Cavargna - Cavargna | Seconda |
| S.P. 11 della Val Rezzo | COSP11 | 13,000 | F | Porlezza - Corrido - Cavargna | Seconda |
| S.P. 13 della Valle d'Intelvi (tronco principale) | COSP13 Tronco principale | 17,620 | F | Argegno - Dizzasco - Centro Valle Intelvi (Castiglione - San Fedele) - Alta Valle Intelvi (Pellio - Lanzo - confine con la Svizzera (valico loc. "Val Mara") | Seconda |
| S.P. 13 DIR1 Della Valle d'Intelvi (dir. per Pigra) | COSP13D1 Dir. per Pigra | 6,300 | F | Centro Valle Intelvi (San Fedele) - Blessagno - Pigra | Seconda |
| S.P. 13 DIR2 Della Valle d'Intelvi (dir. per Piano delle Noci) | COSP13D2 Dir. per Piano delle Noci | 4,500 | F | Alta Valle Intelvi (Pellio - Lanzo) | Seconda |
| S.P. 13 DIR3 Della Valle d'Intelvi (dir. per Ramponio Verna) | COSP13D3 Dir. per Ramponio Verna | 1,350 | F | Alta Valle Intelvi (Lanzo - Ramponio Verna) | Seconda |
| S.P. 14 San Fedele - Osteno - Porlezza (tronco principale) | COSP14 Tronco principale | 13,100 | F | Centro Valle Intelvi (San Fedele) - Laino - Claino con Osteno - Porlezza | Seconda |
| S.P. 14 DIR1 San Fedele - Osteno - Porlezza (dir. per Ponna) | COSP14D1 Dir. per Ponna | 5,000 | F | Laino - Ponna | Seconda |
| S.P. 15 di Erbonne (tronco principale) | COSP15 Tronco principale | 20,800 | F | Argegno - Schignano - Cerano d'Intelvi - Centro Valle Intelvi (Castiglione - San Fedele - Casasco) | Seconda |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|---|--|---------|
| S.P. 15 DIR1 di Erbonne (diramazione per Veglio) | COSP15D1 Dir. per Veglio | 3,600 | F | Centro Valle Intelvi (Castiglione) - Cerano d'Intelvi - Centro Valle Intelvi (Casasco) | Seconda |
| S.P. 16 di Brogeda | COSP16 | 1,980 | C | Como - Maslianico | Prima |
| S.P. 17 Garibaldina (tronco principale) | COSP17 Tronco principale | 9,000 | C | Como - San Fermo della Battaglia (San Fermo - Cavallasca) - Colverde (Parè) - Faloppio - Colverde (Gironico) - Olgiate Comasco | Prima |
| S.P. 17 DIR1 Garibaldina (dir. per Cagno) | COSP17D1 Dir. per Cagno | 8,500 | F | Faloppio - Albiolo - Solbiate con Cagno (Cagno) | Seconda |
| S.P. 18 di Drezzo (tronco principale) | COSP18 Tronco principale | 8,500 | C | Colverde (Parè - Drezzo) - Uggiate Trevano - Ronago | Prima |
| S.P. 18 DIR1 di Drezzo (dir. per Pedrinate) | COSP18D1 Dir. per Pedrinate | 0,980 | F | Colverde (Drezzo) | Seconda |
| S.P. 18 DIR2 di Drezzo (dir. per Uggiate Trevano) | COSP18D2 Dir. per Uggiate Trevano | 1,050 | F | Uggiate Trevano | Seconda |
| S.P. 19 di Gironico e Cassina Rizzardi (tronco principale) | COSP19 Tronco principale | 7,000 | F | Colverde (Gironico) - Montano Lucino - Villa Guardia - Luisago - Cassina Rizzardi | Seconda |
| S.P. 19 DIR1 di Gironico e Cassina Rizzardi (dir. per Montano Lucino) | COSP19D1 Dir. per Montano Lucino | 2,500 | F | Montano Lucino | Prima |
| S.P. 20 di Valmorea | COSP20 | 9,000 | F | Solbiate con Cagno (Solbiate) - Albiolo - Valmorea - Uggiate Trevano - Roderò - Cantello (VA) | Prima |
| S.P. 21 Figliaro - Venegono | COSP21 | 4,350 | F | Solbiate con Cagno (Solbiate) - Beregazzo con Figliaro - Binago | Seconda |
| S.P. 22 di Tradate | COSP22 | 3,700 | F | Beregazzo con Figliaro - Castelnuovo Bozzente | Seconda |
| S.P. 23 Lomazzo - Bizzarone | COSP23 | 19,030 | C | Lomazzo - Guanzate - Appiano Gentile - Oltrona di S. Mamette - Beregazzo con Figliaro - Olgiate Comasco - Faloppio - Uggiate Trevano - Bizzarone | Prima |
| S.P. 24 di Appiano | COSP24 | 14,400 | C | Villa Guardia - Lurate Caccivio - Oltrona di S. Mamette - Appiano Gentile - Veniano - Lurago Marinone - Limido Comasco - Mozzate | Prima |
| S.P. 25 Caccivio - Guanzate | COSP25 | 3,950 | C | Lurate Caccivio - Bulgarograsso - Guanzate | Prima |
| S.P. 26 Vertemate - Veniano | COSP26 | 6,790 | C | Vertemate con Minoprio - Cadorago - Guanzate - Veniano | Prima |
| S.P. 27 di Cucciago e Cassina Rizzardi | COSP27 | 15,070 | C | Cucciago - Fino Mornasco - Cassina Rizzardi - Bulgarograsso - Appiano Gentile - Cantù | Prima |
| S.P. 28 Luisago - Senna - Lipomo (tronco principale) | COSP28 Tronco principale | 10,868 | F | Luisago - Casnate con Bernate - Como - Senna Comasco - Capiago Intimiano - Montorfano - Lipomo | Seconda |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---|--|---------|
| S.P. 28 DIR1 Luisago - Senna - Lipomo (dir. per Navedano - Cucciago) | COSP28D1 Dir. per Navedano - Cucciago | 3,467 | F | Senna Comasco - Cucciago - Casnate con Bernate | Seconda |
| S.P. 28 DIR2 Luisago - Senna - Lipomo (dir. di Capiago) | COSP28D2 Dir. di Capiago | 2,916 | F | Capiago Intimiano - Como | Seconda |
| S.P. 29 Veniano - Turate | COSP29 | 6,150 | F | Veniano - Fenegrò - Turate | Seconda |
| S.P. 30 Fino - Rovello | COSP30 | 11,490 | C | Fino Mornasco - Cadorago - Lomazzo - Rovellasca - Rovello Porro - Saronno (VA) | Prima |
| S.P. 31 della Pioda | COSP31 | 9,300 | C | Vertemate con Minoprio - Bregnano - Rovellasca - Rovello Porro - Saronno (VA) | Prima |
| S.P. 31bis | CO SP 31bis | 3,910 2,700 | C | Tratta Bregnano - Cermenate, Rovellasca Tratta Rovello Porro, Saronno, Ceriano Laghetto | Prima |
| S.P. 32 di Novedrate | COSP32 | 18,940 | C | Giussano (MB) - Arosio - Carugo - Mariano Comense - Figino Serenza - Novedrate - Carimate - Lentate sul Seveso (MB) - Cermenate - Bregnano - Lomazzo - Cirimido - Fenegrò - Lurago Marinone | Prima |
| S.P. 33 Lomazzo - Turate | COSP33 | 6,230 | C | Lomazzo - Turate | Prima |
| S.P. 34 Cantù - Asnago | COSP34 | 4,360 | C | Cantù - Cermenate | Prima |
| S.P. 36 Canturina | COSP36 | 3,232 | C | Como - Senna Comasco - Capiago Intimiano - Cantù | Prima |
| S.P. 37 Tavernerio - Brunate (tronco principale) | COSP37 Tronco principale | 7,290 | C | Tavernerio - Como - Brunate | Prima |
| S.P. 37 DIR1 Tavernerio - Brunate (dir. rotatoria del Laghetto) | COSP37D1 Dir. Rotatoria del Laghetto | 0,330 | C | Tavernerio | Prima |
| S.P. 37 DIR2 Tavernerio - Brunate (dir. Tavernerio - Erba) | COSP37D2 Dir. Tavernerio - Erba | 4,180 | C | Tavernerio - Albese con Cassano - Albavilla - Erba | Prima |
| S.P. 38 Cantù - Alserio (tronco principale) | COSP38 Tronco principale | 6,161 | C | Cantù - Alzate Brianza - Orsenigo | Prima |
| S.P. 39 di Brenna | COSP39 | 6,744 | F | Alzate Brianza - Brenna - Figino Serenza | Seconda |
| S.P. 40 Arosio - Canzo | COSP40 | 17,270 | C | Arosio - Alzate Brianza - Anzano del Parco - Albavilla - Erba - Ponte Lambro - Caslino d'Erba - Castelmarte - Canzo - Orsenigo - Alserio Inverigo | Prima |
| S.P. 41 Vallassina | COSP41 | 34,872 | C | Arosio - Inverigo - Lurago d'Erba - Monguzzo - Merone - Erba - Longone al Segrino - Eupilio - Canzo - Asso - Lasnigo - Barni - Magreglio - Oliveto Lario (LC) - Bellagio | Prima |

| | | | | | |
|---|---|--------|---|--|---------|
| S.P. 42 Caslino - Pusiano (tronco principale) | COSP42 Tronco principale | 7,550 | C | Ponte Lambro - Castelmarte - Proserpio - Longone al Segrino - Eupilio - Pusiano | Prima |
| S.P. 42 DIR1 Caslino - Pusiano (Dir. Lido del Segrino - S.P. 41) | COSP42D1 Dir. Lido del Segrino - S.P. 41 | 0,740 | C | Longone al Segrino | Prima |
| S.P. 42 DIR2 Caslino - Pusiano (senso unico d'ingresso dalla S.P. 41 verso Proserpio) | COSP42D2 Senso unico d'ingresso dalla S.P. 41 verso Proserpio | 0,150 | C | Longone al Segrino | Prima |
| S.P. 43 di Faggeto | COSP43 | 6,600 | F | Faggeto Lario | Seconda |
| S.P. 44 del Piano del Tivano (tronco principale) | COSP44 Tronco principale | 24,279 | F | Nesso - Veleso - Zelbio- Sormano - Caglio - Rezzago - Asso | Seconda |
| S.P. 44 DIR1 del Piano del Tivano (dir. Veleso) | COSP44D1 Dir. Veleso | 1,518 | F | Veleso - Zelbio | Seconda |
| S.P. 44 DIR2 del Piano del Tivano (dir. Asso/Sormano "anello") | COSP44D1 Dir. Asso/Sormano "anello" | 5,111 | F | Asso - Rezzago - Caglio - Sormano | Seconda |
| S.P. 45 della Val Mulini | COSP45 | 4,900 | F | Faloppio - Uggiate Trevano - Colverde (Drezzo) - Ronago | Seconda |
| S.P. 46 della Valbronza | COSP46 | 6,229 | F | Asso - Valbronza - Oliveto Lario (LC) | Seconda |
| S.P. 47 di Rogeno | COSP47 | 1,762 | F | Merone | Prima |
| S.P. 71 Vecchia Regina | COSP71 | 10,000 | F | Cernobbio - Moltrasio - Carate Urio - Laglio | Seconda |
| S.P. 72 del Lago di Como | COSP72 | 1,230 | C | Gera Lario | Prima |
| S.S. 35 dei Giovi | COSPexSS35 | 11,006 | C | Ceremate - Vertemate con Minoprio- Fino Mornasco - Luisago - Casnate con Bernate - Grandate - Como | Prima |
| S.S. 233 Varesina (tronco in Comune di Turate) | COSPexSS233 Tronco principale | 0,903 | C | Turate - Cislago (VA) - Gerenzano (VA) | Prima |
| S.S. 233 DIR1 Varesina (tronco Mozzate - Carbonate - Locate Varesino) | COSPexSS233D1 Tronco Mozzate - Carbonate - Locate Varesino | 4,419 | C | Mozzate - Carbonate - Locate Varesino - Cislago (VA) - Tradate (VA) | Prima |
| S.S. 583 Lariana (tronco Como - Bellagio) | COSPexSS583 | 27,644 | F | Como - Blevio - Torno - Faggeto Lario - Pognana Lario - Nesso - Lezzeno - Bellagio | Seconda |
| S.S. 583 DIR1 Lariana (tronco Bellagio - Limonta) | COSPexSS583D1 Dir. Bellagio Limonta | 1,280 | F | Bellagio | Seconda |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---|---|---------|
| S.S. 583 DIR2 Lariana (tronco in Comune di Valbrona) | COSPexSS583D2 Dir. Valbrona | 1.548 | F | Valbrona | Seconda |
| S.S. 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate | COSPexSS639 | 12,062 | C | Tavernerio - Albese con Cassano - Albavilla - Erba - Pusiano | Prima |
| TGCO03 da fine competenze Autostrada Pedemontana intersezione a rotatoria con la S.P. 24 | TGCO03 | 2,160 | C | Villa Guardia | Prima |
| TRVA 13+14 tronco dal confine con Provincia di Varese a rotatoria della SP 24 | TRVA 13+14 | 1,474 | C | Mozzate | Prima |

TARIFFARIO OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

TARIFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (≥ 365 gg.)

| | Strada di prima categoria (valore €/mq/anno) | Strada di seconda categoria (valore €/mq/anno) |
|---|---|---|
| Occupazione ordinaria del suolo (tariffa standard) | € 25 | € 18 |
| Occupazione del sottosuolo | Riduzione a un quarto | |
| occupazioni del sottosuolo con serbatoi (<i>tolleranza del 5 % sulla misura della capacità</i>): | Riduzione a un quarto | |
| capacità ≤ 3000 litri | Aumento di un quarto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 mille litri | |
| capacità > 3000 litri | | |
| Occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità | <p>Canone unico annuo = 20% dell'importo risultante dal seguente prodotto: n° complessivo delle utenze servite in tutto il territorio provinciale x tariffa unitaria (la tariffa unitaria è di € 1,5 per i Comuni fino a 20.000 abitanti; è di € 1 per Comuni oltre i 20.000 abitanti) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00.</p> <p>Gli importanti annuali dovranno essere versati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.</p> <p>Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> | |

TARIFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (<365 gg.)

| | Strada di prima categoria (valore €/mq/giorno) | Strada di seconda categoria (valore €/mq/giorno) |
|---|--|--|
| Occupazione ordinaria del suolo (tariffa standard) | € 1,50 | € 1,10 |
| Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | riduzione dell'80% | |
| per le occupazioni di durata uguale o superiore a 15 giorni | riduzione al 50% | |
| occupazioni di durata superiore al periodo autorizzato | tariffa standard aumentata del 20% | |
| Occupazione per attività edilizia di manutenzione straordinaria su immobili e fabbricati | riduzione al 50% fin dal primo giorno | |
| Occupazione realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per fini non economici | riduzione 80% (esonero per superficie < a 10 mq) | |

COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE DELLE TARIFFE

| | |
|--|---|
| SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ: - Per opere tendenti a migliorare l'aspetto viabilistico - Per opere che non interferiscono con l'aspetto viabilistico - Per opere a totale sacrificio della collettività | Coefficiente da applicare alla tariffa: 0,50 1,00 1,25 |
| VALORE ECONOMICO DELL'AREA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - Per attività commerciali - Per attività diverse | Coefficiente da applicare alla tariffa: 1,50 1,00 |

SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA PER LE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

| | Strada di prima categoria | Strada di seconda categoria |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Corrispettivo standard | € 260 | € 226 |
| Corrispettivo per riprese cinematografiche e pubblicitarie | si applica corrispettivo standard | |
| Corrispettivo dovuto dalle aziende erogatrici di pubblici servizi (determinato nella misura del 70%) | € 182 | € 158 |
| Corrispettivo dovuto per sopralluogo tecnico | € 110 | |
| Corrispettivo dovuto per la rinuncia da parte del concessionario alla realizzazione delle opere in corso di istruttoria | € 75 | |
| Sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria i Comuni per le opere di interesse pubblico eseguite direttamente dagli stessi | | |

TARIFE DEL CANONE DOVUTO PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI

| | Strada di prima categoria | Strada di seconda categoria |
|--|---|---|
| Preinsegne e frecce direzionali | tariffa triennale: € 260 | tariffa triennale: 226 |
| Manufatti temporanei (striscioni, locandine e standardi) | € 100 | € 75 |
| CARTELLI PUBBLICITARI MONOFACCIALI: con superficie ≤ 1 mq con superficie da 1,01 mq e fino a 3,00 mq con superficie > 3,01 mq | tariffa triennale: € 375 € 615 € 820 | tariffa triennale: € 342 € 575 € 720 |
| CARTELLI PUBBLICITARI BIFACCIALI | tariffa prevista per monofacciali incrementata del 20% | tariffa prevista per monofacciali incrementata del 20% |
| Manufatti pubblicitari a messaggio variabile (aventi un periodo di variabilità non inferiore a 10 minuti) | tariffa prevista per monofacciali incrementata del 100% | tariffa prevista per monofacciali incrementata del 100% |
| Manufatti pubblicitari non previsti ai precedenti punti (es.: insegne) | tariffa triennale/mq € 103/mq | tariffa triennale/mq € 69/mq |
| Sorgente luminosa | € 270 | € 185 |

SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI*(valori subordinati ad eventuali modifiche della normativa regionale)*

| | | |
|--|----------|--|
| Spese di istruttoria per il RILASCIO di autorizzazioni al transito per tutte le tipologie di veicoli e trasporti (esclusi gli agricoli) di tipo singolo, multiplo e periodico | € 80,00 | Domanda ed autorizzazione in bollo. Per le modalità di richiesta ed evasione si rimanda (in base alla tipologia di veicolo/trasporto oggetto di autorizzazione al transito) a quanto stabilito dagli art. 14, 16, 306 e 268 del Reg. NCdS e alla L.R 6/2012 art. 42. |
| Spese di istruttoria per RINNOVO o PROROGA delle autorizzazioni al transito per tutte le tipologie di veicoli e trasporti (esclusi gli agricoli) di tipo singolo, multiplo e periodico | € 40,00 | Domanda in carta semplice. Per le modalità di rilascio e le relative condizioni, si rimanda a quanto stabilito all'art. 15 del Reg. al NCds). L'atto di rinnovo è in bollo. L'atto di proroga NON è soggetto all'imposta di bollo |
| Spese di istruttoria per MODIFICA E/O INTEGRAZIONI di autorizzazioni al transito per tutte le tipologie di veicoli e trasporti | € 40,00 | Domanda ed atto di modifica ad autorizzazione già rilasciata ed in corso di validità in carta semplice. Per le modalità di richiesta ed evasione si rimanda a quanto stabilito all'art. 15 -c. 5 -del Reg. al NCds). |
| Spese di istruttoria per procedure d'URGENZA di autorizzazioni al transito per veicoli e trasporti eccezionali (art. 10) | € 500,00 | La richiesta di riduzione dei termini dell'autorizzazione, in carta semplice, deve essere motivata ed evasa nel termine massimo di 3 gg. lavorativi (art.14 c.2 Reg. NCdS). |
| Spese di istruttoria per il RILASCIO di autorizzazioni al transito per macchine agricole operatrici eccezionali, compreso sgombraneve | € 40,00 | Domanda in bollo ed autorizzazione con bollo raddoppiato (in caso di autorizzazione biennale). Per le modalità di richiesta ed evasione si rimanda a quanto stabilito all' art. 268 del Reg. NCdS e alla L.R 6/2012 art. 42. |
| Spese di istruttoria per RINNOVO di autorizzazioni al transito per macchine agricole operatrici eccezionali, compreso sgombraneve | € 40,00 | Domanda in bollo ed atto di rinnovo in bollo raddoppiato (in caso di rinnovo autorizzazione biennale). |
| Spese per sopralluogo tecnico qualora necessario | € 100,00 | |